



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico amministrativo

Decreto n. 395

IL RETTORE

Visto il D.R. n. 550 del 11.06.2010 con il quale è stata istituita la “Commissione tecnica bilaterale per l’interpretazione e l’applicazione del CCI nonché per l’elaborazione di proposte per l’adeguamento dello stesso”;

Visti, in particolare, gli artt. 2 e 3 del citato decreto, che disciplinano la composizione di detta Commissione individuando i componenti sia per l’Amministrazione e sia per le Rappresentanze sindacali;

Visti gli articoli 28 e 28 bis dello Statuto che disciplinano gli ambiti di competenza del Comitato per le pari opportunità e del Comitato unico di garanzia (CUG) e i relativi rapporti tra tali organismi;

Visto che la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), con regolamento adottato nel 2012, ha previsto di non costituire un Coordinamento RSU;

Considerata la necessità, in assenza di un Coordinamento e alla luce dell’elevato numero di componenti (attualmente diciotto), di definire una composizione della Commissione in grado di realizzare le precipe finalità tecniche della Commissione medesima, garantendo una gestione della discussione tra le Parti efficiente e non burocratica;

Tutto ciò premesso, visto l’accordo raggiunto tra la Parte Pubblica e la Parte Sindacale in data 13 giugno 2013, e fermo restando quanto contenuto nel D.R. n. 550 dell’11.06.2010

DECRETA:

Art. 1: l’art. 2 del D.R. n. 550 dell’ 11.06.2010, è sostituito dal seguente:

“ La Commissione è composta:

- per l’Amministrazione: dal Dirigente dell’Area Personale;
- per le Rappresentanze Sindacali: da n. 10 componenti della RSU e da n. 1 componente delle strutture territoriali di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL per il quadriennio giuridico. Tutti gli altri componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle sedute della Commissione in qualità di uditori.

Art. 2: l’art. 3 dello stesso DR n. 550 è sostituito dal seguente:

“ I dieci componenti per le Rappresentanze sindacali potranno essere scelti di volta in volta dalla RSU, e i relativi nominativi, unitamente a quelli di coloro che partecipano in qualità di uditori, dovranno essere comunicati all’Amministrazione, dopo aver ricevuto informazione della data stabilita per la riunione, al fine di consentirne la relativa convocazione.

I componenti che partecipano in qualità di uditori non possono usufruire dei permessi per motivi di servizio, di cui al successivo art. 4, che restano riservati ai soli rappresentanti sindacali che partecipano alle sedute in qualità di componenti.

Alle riunioni potranno partecipare esperti dell'Amministrazione in numero massimo non superiore a quello dei Rappresentanti Sindacali.

L'Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali di cui al comma precedente possono nominare, senza formalità, membri supplenti per le singole riunioni.

Alle riunioni può partecipare una/un rappresentante del Comitato Unico di Garanzia e una/un rappresentante del Comitato per le Pari Opportunità.”

Genova,

20 GIU. 2013


IL RETTORE




MP/rc